

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 31/12/2025

Prot. 0010682

Com. n. 45

**Oggetto:** Circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025 – Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI

Facendo seguito alle Note Informative redatte dallo scrivente Settore, prot. nn. 85, 800, 904, 2907 e 3347 dell'anno 2025, concernenti la Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro) e le relative indicazioni fornite dall'INL, dall'Inps e dal Ministero del Lavoro, si rappresenta che l'INPS, con Circolare n. 154 del 22/12/2025 in allegato, ha provveduto a fornire ulteriori precisazioni sulla nuova procedura di dimissioni per fatti concludenti e sui riflessi di quest'ultima rispetto al diritto alla NASpI.

Com'è noto, l'art. 19 della predetta Legge n. 203/2024 introduce la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro, per volontà del lavoratore, in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni (cd. **dimissioni per fatti concludenti**).

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta **l'impossibilità** per il lavoratore **di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI**.

La Circolare in commento ribadisce, tuttavia, che l'effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall'art. 19 del Collegato Lavoro **non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata**, ma si perfeziona esclusivamente nel caso in cui **il datore di lavoro decida di prenderne formalmente atto**.

In tal senso, la decisione di avviare la procedura di cessazione per dimissioni per fatti concludenti rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, il quale può valutare se attivarla o meno a fronte di un'assenza ingiustificata protratta oltre un determinato periodo.

Questo passaggio, determinato dall'utilizzo della nuova causale “**FC – dimissioni per fatti concludenti**” su UniLav, determina la riconducibilità della cessazione del rapporto di lavoro alla volontà del lavoratore, con conseguente preclusione del diritto alla NASpI.

Diversamente, laddove la cessazione del rapporto di lavoro venga formalmente denunciata su UniLav con le causali “**licenziamento per giusta causa**” o “**licenziamento per giustificato motivo soggettivo**”, anche se riconducibili ad un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti di legge, **potrà accedere alla NASpI**.

L'INPS specifica altresì che, se successivamente all'avvio della procedura per fatti concludenti il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa tramite procedura telematica, queste prevalgono sulla precedente comunicazione datoriale di cessazione per fatti concludenti. In tal caso, e qualora siano soddisfatti i requisiti di legge, il lavoratore può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Distinti saluti.

Il Responsabile

Paolo Baldazzi

All. 1